

DIRETTIVA 2000/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 maggio 2000****concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio****(Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 aprile 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente esistono differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi.
- (2) Di conseguenza, è necessario ravvicinare tali legislazioni allo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno.
- (3) Con la direttiva 72/166/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
- (4) Con la direttiva 88/357/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato disposizioni relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nonché volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi.
- (5) Con il sistema degli Uffici Carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo.
- (6) Il sistema degli Uffici Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera, procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso di durata inammissibilmente lunga).

⁽¹⁾ GU C 343 del 13.11.1997, pag. 11 e GU C 171 del 18.6.1999, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 157 del 25.5.1998, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 luglio 1999 (GU C 292 del 21.9.1998, pag. 123), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 21 maggio 1999 (GU C 232 del 13.8.1999, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 2 maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 16 maggio 2000.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE (GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).